

proposta di regolamento n. 11/07

a iniziativa dei Consiglieri BUCCIARELLI, FAVIA, GIANNOTTI, ALTOMENI, CASTELLI
presentata in data 23 luglio 2007

ORDINE DELLE PRECEDENZE NELLE CERIMONIE A CARATTERE LOCALE

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che vi è la necessità di codificare con apposito regolamento le prassi esistenti in materia di ordine delle precedenze nelle cerimonie, al fine di garantirne l'uniforme applicazione in ambito regionale;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il d.p.c.m. 14 aprile 2006 concernente "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche";

Considerato che ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione spetta alla Regione disciplinare le cerimonie a carattere locale, nel rispetto della competenza statale in materia di

politica estera e rapporti internazionali nonché dell'autonomia attribuita agli enti locali;

Ritenuto di conseguenza di dovere rinviare la disciplina della cerimonia a carattere internazionale al citato d.p.c.m. 14 aprile 2006;

Ritenuto altresì opportuno rinviare la disciplina delle cerimonie a carattere nazionale al d.p.c.m. di cui sopra;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento concernente "Ordine delle precedenze nelle cerimonie a carattere locale".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

ORDINE DELLE PRECEDENZE NELLE CERIMONIE A CARATTERE LOCALE

Art. 1

(Oggetto e definizione)

1. Il presente regolamento disciplina le precedenzae tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale organizzate dalla Regione e dagli enti dipendenti della Regione medesima.

2. Per cerimonie a carattere locale, si intendono le cerimonie non classificate nazionali o internazionali dalle disposizioni statali vigenti.

Art. 2

(Ordine delle precedenzae nelle cerimonie a carattere locale)

1. Nelle cerimonie di cui al comma 1 dell'articolo 1, le autorità pubbliche prendono posto secondo l'ordine indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) in assenza di rappresentanti ufficiali del Governo, il Ministro che interviene in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale;
- b) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo prendono posto secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel Collegio precedono;

- c) il Sindaco del Comune capoluogo precede i membri del Parlamento;
- d) in assenza di Ministri e di Sottosegretari ove il Prefetto partecipi in qualità di delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento;
- e) gli Ambasciatori d'Italia e i titolari di rappresentanza diplomatica precedono il Presidente del Consiglio provinciale in sede se intervengono a cerimonie che riguardano lo stato del loro accreditamento.

Art. 3

(Cerimonie degli Enti locali)

1. I Comuni e le Province disciplinano l'organizzazione degli eventi e delle cerimonie secondo i propri ordinamenti sulla base dei principi previsti dal presente regolamento.

Art. 4

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del d.p.c.m. 14 aprile 2006 in materia di cerimonie e precedenzae fra le cariche pubbliche.

Tabella A

CATEGORIA A
Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali; Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale; Ministri
Vice Ministri; Sottosegretari di Stato e Assessori regionali
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; Presidenti di commissioni consiliari; Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, Consiglieri regionali
Vescovo della Diocesi
Sindaco in sede; Presidente della Provincia in sede
Presidente della Corte di Appello; Prefetto
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
CATEGORIA B
Presidente del Consiglio provinciale in sede
Presidente del Consiglio comunale in sede
Presidente della Comunità montana in sede
Vice Presidente della Provincia in sede; Vice Sindaco in sede
Vice Presidente del Consiglio provinciale in sede; Vice Presidente del Consiglio comunale in sede
Assessori provinciali in sede
Assessori comunali in sede
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in sede, dell'Unione Province d'Italia (UPI) in sede e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCCEM) in sede
Consiglieri provinciali in sede
Consiglieri comunali in sede
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica
Premi Nobel
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Rettore dell'Università
Consoli di carriera

Presidente del TAR o sua sezione staccata
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
Scienziati, umanisti e artisti di chiarissima fama
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali
Avvocato distrettuale dello Stato
Generali di Corpo d'Armata e qualifiche e gradi equiparati
CATEGORIA C
Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C.
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) fuori sede, dell'Unione Province d'Italia (UPI) fuori sede e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCHEM) fuori sede
Procuratore regionale della Corte dei Conti
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali
Presidente della Commissione tributaria regionale
Avvocato generale presso la Corte d'Appello
Presidente del Tribunale
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Presidente regionale della Associazione Industriali
Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale
Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale
Generali di Divisione e qualifiche e gradi equiparati
CATEGORIA D
Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali in sede
Presidenti delle Province fuori sede
Sindaci fuori sede
Presidenti degli ordini professionali
Consoli onorari
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche
Presidente della Commissione tributaria provinciale
Autorità portuale, Autorità di bacino

Presidente della Comunità montana fuori sede
Direttore di delegazione della Banca d'Italia
Preside di Facoltà universitaria
Vice Presidente della Provincia fuori sede; Vice Sindaco fuori sede
Vice Presidente del Consiglio provinciale fuori sede; Vice Presidente del Consiglio comunale fuori sede
Assessori provinciali fuori sede
Assessori comunali fuori sede
Difensore civico comunale e provinciale
Direttore generale e Segretario generale della Provincia e Direttore generale e Segretario generale di Comune capoluogo
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Generali di Brigata e qualifiche e gradi equiparati
CATEGORIA E
Consiglieri provinciali fuori sede
Consiglieri comunali fuori sede
Professori ordinari di Università
Direttori delle Aziende sanitarie e delle agenzie regionali
Dirigenti e Segretari comunali
Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati